

Art. 2. — Se l'una delle Alte Parti contraenti è oggetto di una aggressione da parte di una o di più terze Potenze, l'altra Alta Parte contraente si impegna a mantenere la neutralità per tutta la durata del conflitto.

Se l'una delle Alte Parti contraenti ricorre ad una aggressione contro una Potenza, l'altra Alta Parte contraente potrà senza preavviso alcuno denunciare il presente Trattato.

Art. 3. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna, per la durata del presente Trattato, a non prendere parte ad alcuna intesa internazionale avente praticamente per effetto di impedire l'acquisto o la vendita di merci o la concessione di crediti all'altra Parte, e a non prendere alcuna misura avente per effetto di escluderla da ogni partecipazione al suo commercio estero.

Art. 4. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a non entrare in nessuna intesa di ordine politico o economico ed in nessuna combinazione che siano dirette contro l'una di esse.

Art. 5. — Gli impegni enunciati nei precedenti articoli non possono in alcun modo limitare o modificare i diritti e gli obblighi derivanti per ciascuna delle Alte Parti contraenti dagli accordi da essa conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuna Parte dichiarando d'altronde con il presente articolo di non essere legata da alcun accordo comportante per essa l'obbligo di partecipare ad una aggressione intrapresa da un terzo Stato.

Art. 6. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottomettere ad una procedura di conciliazione le questioni che potessero sorgere fra di loro e che non avessero potuto essere risolte per le ordinarie vie diplomatiche.

Art. 7. — Il presente Trattato, per il quale faranno egualmente fede il testo italiano e quello russo, sarà ratifi-